



Comune di Appignano

Provincia di Macerata

Ordinanza n. 3 del 11/01/2013 Prot. n. 347

ORDINANZA PER LIMITAZIONI USO RAMPA CARRABILE EDIFICIO COMMERCIALE SITO IN VIA IV NOVEMBRE A GARANZIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.

IL SINDACO

In ordine alla segnalazione in data 18/04/2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, di cui ai seguenti contenuti: *“.....la rampa carrabile a servizio di edificio commerciale sito in Via IV Novembre in prossimità dei civici dal 115 al 125,realizzata su solaio con strutture portanti principali in c.a. e orditura secondaria in laterocemento, presenta, in corrispondenza nell'intradosso, il distacco e la rottura di alcune pignatte e l'espulsione del copriferro dei travetti in c.a. Allo stato attuale attuale non sussistono pericoli imminenti di crollo della rampa, tuttavia, stante la vetustà del solaio su cui è realizzata, si rende necessaria ed urgente, da parte di chi di dovere e a cura di tecnici qualificati, l'esecuzione delle opportune verifiche di stabilità delle strutture di cui trattasi e le eventuali opere di consolidamento e messa in sicurezza che il caso richiede. Tanto si rappresenta per i necessari provvedimenti di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità”,* a seguito della quale questo Comune diffidava la Società Immobiliare Lucamarini, in qualità di proprietario dell'edificio, a tutela della pubblica e privata incolumità, a far eseguire le verifiche di stabilità delle strutture sopra dette mediante ricorso a Professionista abilitato ed a produrre relativa perizia attestante quanto riscontrato, nonché a porre in atto le eventuali opere di messa in sicurezza.

Vista la relazione tecnica peritale a firma dell'Ing. Claudio Speranza, assunta al protocollo di questo Comune in data 13/11/2012 al n. 9496, con la quale si evidenzia che la rampa individuata nella planimetria catastale con il sub 20 non presenta elementi in degrado che possono compromettere l'idoneità statica della struttura, mentre per quanto riguarda la rampa individuata nella planimetria catastale con il sub 34 si evidenzia una situazione di degrado senza comunque determinare l'inagibilità delle strutture, ma con la necessità di eseguire opere di ripristino delle parti ammalorate;

Che per quanto sopra, in attesa della realizzazione dell'intervento di recupero degli elementi strutturali degradati, il Tecnico incaricato sopra detto, ritiene opportuno limitare l'uso della suddetta struttura al solo passaggio delle autovetture e vietare la sosta lungo la rampa;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che per la tutela della pubblica e privata incolumità risulta necessario:

VIETARE SULLA RAMPA CENSITA AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 18 MAPPALE 257 SUB 34, CON L'APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA CONFORME AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA:

- **IL PASSAGGIO, A TUTTI GLI AUTOCARRI CON PESO SUPERIORE A T. 3,5;**
- **LA SOSTA LUNGO LA RAMPA;**

Visto il T.U.E.L. D. L. N. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

Ai signori:

1. Pallotto Michela nata a Treia il 30/09/1970, residente in Appignano (MC) Via Tiziano n. 12;
2. EFFEEMME di Marziali Franco e C. snc con sede in Appignano (MC) Via Galilei n. 3/c;
3. Agrileasing – Banca per il leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse rurali ed artigiane spa con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47;

L'APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA CONFORME AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA CHE VIETI IL PASSAGGIO SULLA RAMPA DI AUTOCARRI CON PESO SUPERIORE A T. 3,5 E LA SOSTA A QUALSIASI TIPO DI VEICOLO.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata mediante messo comunale ai signori:

1. Pallotto Michela nata a Treia il 30/09/1970, residente in Appignano (MC) Via Tiziano n. 12;
2. EFFEEMME di Marziali Franco e C. snc con sede in Appignano (MC) Via Galilei n. 3/c;
3. Agrileasing – Banca per il leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse rurali ed artigiane spa con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47

L'invio all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla locale Stazione dei Carabinieri e all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, ognuno per le proprie competenze.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/90, avverte che contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 gg dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/71).

Dalla Residenza Municipale, li 11/01/2013

Il Sindaco
(Rag. Osvaldo Messi)

.....